

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 22-5980

**Autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 2.704.890,23, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera b) alla Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022, per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici delle strutture residenziali di tipo socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani e per persone con disabilità'. Approvazione criteri.**

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 07 ottobre 2020, il 13 gennaio 2021, il 21.04.2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31.07.2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
- al fine di evitare l'aggravarsi delle difficoltà del settore rivolto alla fasce più deboli della popolazione, con la L.R. n. 3 del 26.01.21 sono state emanate disposizioni volte a sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche, nonché di carattere semiresidenziale socio-sanitarie per persone con disabilità;
- ai sensi dell'art. 6 della legge regionale suddetta sono stati erogati € 5.894.084,00 ai titolari di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali di tipo socio sanitario e socio-assistenziali non accreditate con il servizio sanitario regionale che hanno presentato istanza di contributo e sono risultati ammissibili ai sensi del bando approvato con D.G.R. 1-2908 del 26 febbraio 2021;
- agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6 suddetto, quantificati in massimo € 10.100.000,00 per l'anno 2021, si provvedeva, tra l'altro, con entrate iscritte nel titolo 3, categoria 502, derivanti dalla monetizzazione di cui all'articolo 8, finalizzate al finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici dei titolari di cui sopra, nonché col contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19, previsto in favore delle regioni a statuto ordinario dall'articolo 32 quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- con l'art. 27 del d.l. 41/2021, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, "Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137", è stato ripartito ed assegnato alla Regione Piemonte l'importo di € 9.050.000,00.

Preso atto che con l'art. 5, comma 1 lettera b) della legge regionale del 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" è stata applicata la parte vincolata del risultato di amministrazione 2021, pari a € 103942.108,09.

Dato atto che:

- con la DD n. 1269/A1421A/2021 del 06/09/2021 è stata accertata e impegnata la spesa statale per l'importo di € 5.072.000,00 per la concessione dei contributi finalizzati a sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di cui all'art 6 della L.R. 3/2021 e alla D.G.R. n. 1-2908 del 26.02.2021;
- con la DD n. 2199 del 27.12.2021 è stato accertato l'importo di € 2.704.890,23 sul capitolo di entrata statale n. 20483 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, e tale somma è affluita in avanzo di amministrazione 2021 quale quota vincolata;
- non è stato possibile effettuare la monetizzazione della cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'art. 8 della LR 3/2021 suddetta, a causa dei contenziosi relativi all'attuazione del regolamento n. 6/R del 2020.

Preso atto, altresì, che gli enti gestori delle strutture hanno manifestato agli uffici regionali competenti le difficoltà che stanno affrontando dovute all'aumento delle spese energetiche, che hanno causato ulteriori criticità economico finanziarie che si aggiungono a quelle cagionate dalla pandemia.

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare l'utilizzo della somma di € 2.704.890,23 per l'assegnazione di contributi finalizzati al finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici delle strutture residenziali di tipo socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani e per persone con disabilità.

Rilevato che risulta necessario definire i criteri per la concessione dei contributi di cui sopra, individuati nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

- l'importo massimo di contributo erogabile per ciascuna struttura, calcolato in base a quanto definito nell'allegato A suddetto, deve essere pari o inferiore all'aumento delle spese per i consumi elettrici sostenute dai beneficiari, così come individuati con le modalità di cui all'allegato A suddetto, nel periodo da ottobre 2021 a ottobre 2022 rispetto a quelle sostenute nell'anno precedente nel medesimo periodo;
- nel caso in cui l'importo di contributo suddetto sia superiore all'aumento della spesa per i consumi elettrici sostenuta dal beneficiario, così come sopra definita e specificata dall'ente beneficiario con dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ex art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 in sede di istanza, l'importo di contributo erogato sarà pari al 100% dell'aumento della spesa energetica sostenuta;
- nell'eventualità che non sia assegnato l'intero importo di contributo, le somme non utilizzate sono ridistribuite ai beneficiari con i medesimi criteri di calcolo definiti nell'allegato A suddetto.

Dato atto, altresì, che, le risorse destinate dalla predetta L.R. 13/2022 quantificate complessivamente in € 2.704.890,23 per l'anno 2022, all'applicazione dell'avanzo vincolato, sono allocate nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1203 (Interventi per gli anziani), nel bilancio finanziario gestionale 2022-2024 sui capitoli di spesa 153221, 180691 e 173771.

Ritenuto di demandare al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 9/R “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

vista la Legge regionale n. 3 del 26.01.2021 “Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche”;

vista la Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

*delibera*

- di autorizzare l’utilizzo della somma di € 2.704890,23, derivante dall’applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2021 ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera b) alla Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024”, per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici delle strutture residenziali di tipo socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani e per persone con disabilità;
- di approvare i criteri per la concessione dei contributi di cui sopra, così come dettagliati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che:
  - o l’importo massimo di contributo erogabile per ciascuna struttura, calcolato in base a quanto definito nell’allegato A suddetto, deve essere inferiore o pari all’aumento delle spese per i consumi elettrici sostenute dai beneficiari, così come individuati con le modalità di cui all’allegato A suddetto, nel periodo da ottobre 2021 a ottobre 2022 rispetto a quelle sostenute nell’anno precedente nel medesimo periodo;
  - o nel caso in cui l’importo di contributo suddetto sia superiore all’aumento della spesa per i consumi elettrici sostenuta dal beneficiario, così come sopra definita e specificata dall’ente beneficiario con dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ex

art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 in sede di istanza, l'importo di contributo erogato sarà pari al 100% dell'aumento della spesa energetica sostenuta;

- o nell'eventualità che non sia assegnato l'intero importo di contributo, le somme non utilizzate sono ridistribuite ai beneficiari con i medesimi criteri di calcolo definiti nell'allegato A suddetto;

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo complessivo di € 2.704.890,23 per l'anno 2022, in applicazione dell'avanzo vincolato, è disponibile nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1203 (Interventi per gli anziani) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 sui capitoli di spesa 153221, 180691 e 173771;
- di demandare al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER I CONSUMI ELETTRICI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI TIPO SOCIO-SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI E PER PERSONE CON DISABILITA'.**

**1. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono beneficiare del contributo previsto dal presente provvedimento i soggetti pubblici e privati che siano titolari dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i., alla data del 31.10.2022, di strutture con tipologie residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie per anziani e socio sanitarie per disabili, come specificate al punto 2) seguente.

Ai fini dell'accesso al contributo, le strutture suddette devono risultare in esercizio alla data dell'istanza e aver continuativamente espletato il servizio nel corso degli anni 2020 e 2021.

I suddetti soggetti, nei casi previsti per gli stessi, devono:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti come "attivi" nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Può essere presentata una sola istanza per struttura, considerando il numero di posti letto eventualmente anche di diversa tipologia presenti nella stessa, purchè rientranti nelle tipologie di seguito riportate; i soggetti che siano titolari dell'autorizzazione al funzionamento di più strutture possono beneficiare del contributo relativo a ciascuna struttura.

I soggetti ammessi all'assegnazione del contributo, ai fini dell'erogazione dello stesso, dovranno risultare accreditati sulla piattaforma informatica regionale "COVID-19 – Gestione RSA", nonché in regola con l'inserimento continuativo dei dati ivi richiesti, relativamente alle strutture per le quali è stato richiesto il contributo.

**2. TIPOLOGIA POSTI LETTO**

I posti letto, compresi quelli di pronta accoglienza, in esercizio al 31 ottobre 2022, oggetto di contributo devono essere autorizzati tra le seguenti tipologie:

strutture per anziani

posti letto di RSA per anziani non autosufficienti (accreditati e non accreditati)

posti letto di RAF per anziani non autosufficienti in regime transitorio

posti letto per anziani in mantenimento autorizzativo o in registrazione

posti letto per anziani autosufficienti di Residenza Assistenziale (RA), Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA), Piccola Residenza Assistenziale (PRA), Residenza Assistenziale di Base (RAB)

### Strutture per disabili

posti letto di RSA per disabili, di Residenza Assistenziale Flessibile (RAF) per disabili, di Comunità Alloggio, di Gruppo Appartamento, di Comunità di tipo familiare per disabili gravi (purchè autorizzati al funzionamento), di Comunità socio-assistenziale per disabili gravi.

### **3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Il contributo sarà determinato sulla base del numero di posti letto delle tipologie di cui al punto 2, risultanti al 31.10.2022 dai relativi provvedimenti di autorizzazione al funzionamento rilasciati dalle AASSLL competenti per territorio, e dal Comune di Torino per le strutture di competenza site sulla città, derivanti dal totale delle istanze di contributo ritenute ammissibili pervenute secondo quanto previsto al punto 4 seguente.

L'importo a posto letto verrà calcolato dividendo le risorse disponibili, pari a € 2.704.890,23, per il suddetto numero totale di posti letto.

A ciascun ente beneficiario verrà corrisposto un contributo pari all'importo suddetto moltiplicato per il numero di posti letto autorizzati al funzionamento nelle tipologie ammissibili della relativa struttura alla data del 31.10.2022, fermo restando che l'importo così definito deve essere inferiore o uguale all'aumento delle spese per i consumi elettrici sostenute dai beneficiari nel periodo da ottobre 2021 a ottobre 2022 rispetto a quelle sostenute nell'anno precedente nel medesimo periodo.

Nel caso in cui l'importo di contributo suddetto sia superiore all'aumento della spesa per i consumi elettrici sostenuta dal beneficiario, così come sopra definita e specificata dall'ente beneficiario con dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ex art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 in sede di istanza, l'importo di contributo erogato sarà pari al 100% dell'aumento della spesa energetica sostenuta.

Nell'eventualità che non sia assegnato l'intero importo di contributo, le somme non utilizzate sono ridistribuite ai beneficiari con i medesimi criteri di calcolo suddetti.

### **4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Le istanze di contributo dovranno essere spedite entro la data e con le modalità definite nel bando che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale, corredate della documentazione in quest'ultima specificata.

### **5. ISTRUTTORIA**

Il Responsabile dell'istruttoria è il Dirigente del Settore "Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità".

Le istanze verranno ammesse a contributo previa verifica della completezza e regolarità delle stesse, secondo quanto previsto dal bando.

Non sono ammissibili le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal bando.

## **6. ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'assegnazione del contributo agli enti beneficiari sarà disposta con Determinazione Dirigenziale del Settore regionale "Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità" entro 90 giorni dal termine di presentazione delle istanze, con l'indicazione dell'ammontare del contributo per ciascuna struttura di cui risultano titolari di autorizzazione al funzionamento.

Successivamente all'adozione del suddetto provvedimento il Settore competente procederà all'erogazione del contributo sul conto corrente indicato da ciascun ente beneficiario nella domanda di contributo.

L'erogazione del contributo sarà effettuata a condizione che gli enti beneficiari risultino accreditati sulla piattaforma informatica regionale "COVID-19 – Gestione RSA", nonché in regola con l'inserimento continuativo dei dati ivi richiesti, relativamente alle strutture per le quali è stato concesso il contributo.

Le comunicazioni inerenti al procedimento sono trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'Ente come risultante dall'istanza.

## **7. CONTROLLI**

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si rammenta che le dichiarazioni rese e sottoscritte da soggetti privati nella richiesta di contribuzione e ai fini della successiva liquidazione del contributo hanno valore di autocertificazione e, pertanto, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, l'Amministrazione regionale provvederà a revocare il contributo medesimo.

Le autocertificazioni prodotte verranno controllate a campione nella misura di almeno il 20% delle stesse.

## **8 - TRATTAMENTO DEI DATI E DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA**

Ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del regolamento UE 216/679, si informa che i dati riferiti ai soggetti partecipanti verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al procedimento, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

I dati personali comunicati sono utilizzati al solo scopo di procedere all'istruttoria della pratica e sono raccolti presso la Direzione Sanità e Welfare.

La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria.

Responsabile del trattamento dati personali è il Direttore regionale della Direzione Sanità e Welfare.

Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 216/679.

## **9 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria dell'importo complessivo di € 2.704.890,23 per l'anno 2022, in applicazione dell'avanzo vincolato, è allocata nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 1203 (Interventi per gli anziani) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 sui capitoli di spesa 153221, 180691 e 173771.

## **INFORMAZIONI**

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Sanità e Welfare – Settore “Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità” – Via Bertola 34 – 10121 TORINO – Funzionario referente Cristina Cortese – tel 0114322375.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore “Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e di Qualità”, Dott. Livio Tesio.